



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Bruno Capponi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 15/04/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ditta ricorrente, creditrice di un assegno dell'importo di 11.500,98 euro, per il tramite del suo avvocato, contesta alla banca trattaria la mancata iscrizione in CAI di un assegno emesso a suo favore da soggetto già precedentemente iscritto (e quindi rispetto al quale era già operativa la cd. revoca di sistema).

In particolare, la ricorrente espone che:

- in data 30 Gennaio 2009 presentava all'incasso presso la banca negoziatrice un assegno con data emissione 30 gennaio 2009, di euro 11.500,98;
- all'atto della negoziazione il suddetto titolo non risultava iscritto dall'istituto trattario nel segmento Pass dell'archivio CAI, come sarebbe stato "riferito dall'istituto presso il quale è stato negoziato il titolo" (cfr. all. 2), nonostante il nominativo del debitore "fosse già stato iscritto in CAI a far data dal 20/01/2009 (da altro istituto di credito)";
- pertanto "il titolo seguiva la normale procedura per l'incasso";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in data 3 febbraio 2009 (per iniziativa della banca trattaria convenuta) veniva levato *“atto di protesto del seguente tenore letterale ” ... Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all'emissione di assegni (art.10 bis, lett. c , L. 386/90)”*;
- la ricorrente in data 05/03/2009, a mezzo del suo avvocato, *“inviava nota all'istituto trattario per richiedere spiegazioni in merito a quanto accaduto”*;
- *“lo stesso Istituto di credito declinava ogni responsabilità adducendo che il carnet d'assegni era stato rilasciato in data 7 ottobre 2008 e quindi in data precedente all' iscrizione Cai ma senza addurre alcuna motivazione circa la mancata iscrizione nel segmento Pass dell'archivio Cai del suddetto titolo (cfr. all.03)”*;

Nel contestare alla banca trattaria l'inadempimento di quanto disposto dall' *“art. 10 della Legge 386/1990”*, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni arrecati fino alla concorrenza *dell'importo di €10.329,14 (secondo quanto previsto ex art. 10 Legge 386/1990) oltre ai diritti e spese del presente intervento”*.

Dal canto suo, l'intermediario non ha presentato controdeduzioni. Risulta infatti che la banca evocata in giudizio è stata dapprima posta in amministrazione straordinaria con provvedimento del 1.10.2009; quindi, ne è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 26.10.2010.

Diritto

Alla luce delle circostanze di fatto sopra descritte il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

E' infatti noto come la liquidazione coatta amministrativa rientri nel novero di quelle procedure concorsuali la cui apertura comporta la necessità che i crediti nei confronti dell'impresa siano accertati in sede concorsuale secondo le regole stabilite per quella specifica procedura (artt. 86 ss. d.lgs. 1.9.93, n. 385), precludendo la possibilità che il loro accertamento possa essere effettuato con diverse modalità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ne discende che l'ABF non può giudicare di domande avanzate nei confronti di una banca che sia stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE